

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11
20121- MILANO
TEL: 02. 7211751 – FAX: 02 72117575
E-MAIL: studio.milano@stsnet.it
C. F. E P. IVA: 05351530968

Milano, 6 dicembre 2006

Ai Signori Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE

Oggetto: **Deducibilità costo auto - Recenti novità legislative.**

Rilevanti novità fiscali, in materia di autoveicoli, sono state introdotte dal D.L. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con L. 286 del 24 novembre 2006.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 164 del Tuir, ed i limiti di deduzione delle spese relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Nella seguente tabella riportiamo il trattamento ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap) delle spese ed altri componenti negativi (costo di acquisto, canoni di locazione, leasing, spese di manutenzione, carburanti) relativi ai mezzi di trasporto aziendali:

Tipologia di autoveicolo	Trattamento fiscale
Assegnato in uso promiscuo al dipendente / amministratore	deducibilità nei limiti di quello che forma fringe benefit per il dipendente (30% / 50% dal 2007 del valore Aci di 15.000 Km)
Assegnato al dipendente solo per lavoro e adibito al trasporto di persone	non deducibili
Assegnato al dipendente solo per lavoro ed adibito al trasporto promiscuo di persone e cose	deducibili
Assegnato al dipendente solo per lavoro ed adibito al trasporto di cose	deducibili

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Fringe Benefit per i dipendenti

Il D.L. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con L. 286 del 24 novembre 2006, ha modificato la misura del fringe benefit dei dipendenti che deve essere inserito nella busta paga a fronte dell'utilizzo dell'autovettura assegnata in uso promiscuo.

L'ammontare di tale compenso in natura è stato infatti portato dal 30% della valorizzazione Aci del 50% di 15.000 Km al 50% del valore dello stesso ammontare di chilometri.

Con l'emanazione della Legge Finanziaria per il 2007, la quale allo stato attuale deve essere approvata dalla Camera dei Deputati, è stato eliminato l'obbligo di effettuare entro il mese di dicembre il conguaglio per tener conto dell'incremento del fringe benefit.

La nuova normativa dovrà essere applicata a partire dal 1 gennaio 2007.

Imposta sul valore aggiunto

Con riferimento all'Iva sulle auto aziendali la Commissione UE ha autorizzato l'Italia a presentare al Consiglio europeo la richiesta di limitare la detrazione dell'Iva sui veicoli al 40%.

È probabile, quindi, che nei prossimi mesi il Legislatore provvederà ad emanare un provvedimento con il quale sancirà la regola dell'indetraibilità dell'Iva relativa alle auto nella misura del 60%, presumibilmente dal 2007.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, porgiamo cordiali saluti.

Studio Tributario Societario